

# Difficile raccordo tra ricorso tributario e patteggiamento

L'ansia da processo penale spinge a patteggiare, ma spesso non è indice di fondatezza del recupero fiscale

/ **Alfio CISSELLO e Maurizio MEOLI**

Tempo fa avevamo espresso **perplessità** sulla sentenza n. [38210](#) dello scorso 1° agosto 2017, nella quale la Corte di Cassazione ha ribadito l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'[art. 13](#) comma 2-*bis* del DLgs. 74/2000 previgente e dell'[art. 13-bis](#) comma 2 del DLgs. 74/2000 attuale, ai sensi dei quali, per i **reati tributari**, le parti possono chiedere il **patteggiamento** solo a seguito dell'estinzione integrale del debito tributario.

Nel persistere su tale orientamento (*cf.*, infatti, anche Cass. 14 giugno 2017 n. [29565](#)), i giudici di legittimità si sono spinti a sostenere che ciò non viola la difesa "tributaria", siccome rimane ferma la possibilità di contestare l'atto in sede giudiziale.

Tale affermazione non tiene però conto del sistema impositivo tributario e, in particolare, della normativa in tema di [riscossione in pendenza di giudizio](#). In breve, qualora il contribuente – invece di pagare, come normale, solo un terzo delle imposte – pagasse tutto il dovuto, si esporrebbe a censure di **inammissibilità** dell'appello o del ricorso introduttivo per intervenuta **acquiescenza** alla pretesa (su tale profilo si veda "[Patteggiamento subordinato all'estinzione del debito lesivo della difesa](#)" del 7 luglio 2017).

Certo, si potrebbe arginare tale rischio con documenti di data certa anteriore al pagamento in cui si attesti che i versamenti vengono effettuati con il solo fine di poter patteggiare; ma si tratta di una situazione altamente dubbia, che la Cassazione, almeno sino ad oggi, non ha esaminato a dovere.

Bisogna poi focalizzare l'attenzione su un ulteriore aspetto.

Si ricorda che patteggiare significa, nei fatti, **ammettere** la propria **colpevolezza**. Non a caso in sede tributaria è pacifico il principio secondo cui la Commissione deve valutare, sebbene in senso critico, la sentenza di patteggiamento, alla luce del fatto che il contribuente deve essere in grado di spiegare il motivo per cui ha ammesso la sua responsabilità in sede penale e l'abbia poi negata dinanzi alla Commissione tributaria (per tutte, Cass. 20 maggio 2011 n. [11231](#)).

Tecnicamente, esiste il **doppio binario** tra processo pe-

nale e tributario, ma coloro i quali si occupano di questa materia sanno come ciò sia, in concreto, alquanto mitigato.

La scelta di patteggiare, talvolta, non è dettata dal fatto che l'imputato, consapevole di essere colpevole, intenda accettare la pena pattuita con il P.M. fruendo della **diminuzione** e degli altri benefici connessi, ma da ben differenti motivazioni.

I tempi del processo penale, il rischio di negative ricadute sulla propria **immagine** in conseguenza del carattere pubblico dell'attività dibattimentale, l'elevato costo del processo possono spingere l'imputato, anche su consiglio del difensore, a chiudere velocemente la questione sul versante penale.

Basti pensare ai casi in cui a patteggiare sia un soggetto "reo" di avere acquistato beni e servizi da soggetti che, a loro volta, erano i clienti di cartiere. Si badi bene: trattasi di contribuenti che acquistano non direttamente dalle cartiere, ma da soggetti interposti.

È tristemente nota, infatti, la prassi degli organi verificatori in ambito tributario: **tutti** i soggetti coinvolti (a prescindere dall'anello della catena in cui si trovano) si vedono disconoscere la detrazione dell'IVA, vengono irrogate pesanti sanzioni amministrative e viene inoltrata la denuncia penale.

Se il P.M. non chiede l'archiviazione, nonostante l'imputato possa essere a tutti gli effetti innocente, ben potrebbe essere stimolato a patteggiare.

## Appare opportuno un intervento legislativo

Ciò, nel contempo, **viola la difesa tributaria**, siccome la scelta di patteggiare postula l'estinzione integrale di un debito che poi tale non è, in ragione del fatto che deriva dal disconoscimento del diritto di detrazione fondato talvolta su mere supposizioni.

Tutto quanto esposto fa comprendere la ragione per cui appare urgente una disciplina organica che regoli, in maniera esaustiva, quelli che, nei fatti, sono i reali rapporti tra processo penale e tributario.

Liquidare tutto con il doppio binario, in altre parole, non appare più possibile.